

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/04/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38077-la-concorrenza-fiscale-tra-stati>

Autore: Moregi Moreno

La concorrenza fiscale tra stati

La concorrenza fiscale tra stati

Moreno Moregi

Il diritto tributario internazionale è costellato di regole, codificate da norme, che tendono a un duplice scopo: “*da una parte una tassazione equa delle attività e degli investimenti internazionali, dall'altra l'eliminazione delle distorsioni fiscali*”¹. Tali obiettivi non possono dirsi perseguiti quando gli stati abbattano o eliminano le proprie aliquote al fine di espandere la propria imposizione fiscale a danno di altre amministrazioni tributarie. Lo sviluppo dei traffici internazionali e la crescente globalizzazione delle attività che caratterizza lo scenario economico dal dopoguerra ad oggi ha progressivamente ampliato l'importanza ed il numero delle fattispecie reddituali attratte alla sfera applicativa delle regole del diritto tributario internazionale, incidendo significativamente anche sulle scelte dei legislatori tributari chiamati ad adeguare le disposizioni nazionali alle esigenze espresse dagli operatori economici. Tuttavia mentre alcune attività economiche e forme di ricchezza sono strutturalmente più sensibili alla mobilità internazionale altre tendono a restare ancorate al paese. Com'è prevedibile la variabile internazionale è relativamente debole sulle attività radicate nel territorio: così la proprietà immobiliare, il commercio al dettaglio o le attività artigianali (in cui la clientela spesso è radicata in ambito comunale o provinciale) nonché, generalmente, il lavoro dipendente. Altre forme di ricchezza sono per loro natura mobili sul piano internazionale determinando dei condizionamenti sulle scelte di politica tributaria: la c.d. “ricchezza finanziaria” che è facilmente trasferibile mediante semplici movimentazioni di fondi o titoli, le attività finanziarie e l'allocazione di attività produttive e/o distributive di multinazionali all'estero, spesso mediante costituzione di società ivi operanti e, quindi, assoggettate al regime impositivo ivi vigente.

In questo contesto di crescente globalizzazione ed allocazione degli investimenti negli stati che presentano le migliori condizioni relative ai fattori produttivi nonché livelli di tassazione vantaggiosi occorre avere riguardo al fenomeno della “concorrenza fiscale” tra stati; taluni ordinamenti adottano dei regimi fiscali di particolare favore, prevedendo livelli di tassazione degli utili prodotti dalle imprese o dei redditi conseguiti dalle persone fisiche residenti sensibilmente inferiori a quelli mediamente praticati dagli Stati aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (c.d. OCSE), al fine di costituire un'allettante attrattiva per la localizzazione delle attività produttive e commerciali nonché per l'allocazione della ricchezza finanziaria. Se è illusorio pretendere un allineamento dei regimi impositivi, peraltro, spesso indipendenti da una reale volontà di concorrere al tributo ma legati ai fattori contingenti dello stato, non si comprendono invece le ragioni delle lacune sugli strumenti volti allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

L'adozione di regimi fiscali privilegiati può, dunque, configurare una pratica di “concorrenza fiscale”, suscettibile di produrre effetti distorsivi e di arrecare un pregiudizio all'economia degli altri stati, determinando una progressiva erosione di base imponibile. Peraltro le pratiche connesse alla concorrenza fiscale possono dare luogo a comportamenti integranti l'elusione fiscale² e l'evasione fiscale, quest'ultima rilevante anche in ambito penale, oltreché costituente un illecito amministrativo, col superare le soglie previste dal fatto tipico³.

Il problema è senz'altro concreto bensì non immune da enfattizzazioni. Infatti la dicotomia della fiscalità internazionale non si estrinseca tra principio della fonte e principio della residenza o tra principio d'origine

¹ Cit. A. DRAGONETTI - V. PIACENTINI - A. SFONDRINI, *Manuale di fiscalità internazionale*, ed. III, 2008, p. 3; A. KNECHTLE, *Basic problems in international fiscal law*, Kluwer, 1979; R. ROHATGI, *Basic international taxation*, Richmond Law & Ted, 2006.

² E' il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico od una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione tributaria costituente un illecito amministrativo.

³ Non raramente dall'evasione scaturiscono due procedimenti uno penale e l'altro amministrativo spesso censurabili mediante la preclusione del *ne bis in idem*.

e principio di destinazione, bensì tra concorrenza fiscale e sovranità fiscale. Infatti illustrando la relazione tra il progetto *BEPS* e la concorrenza fiscale, l'OCSE si dilunga sulla sovranità fiscale, finendo per sovrapporre due nozioni esclusive. È impossibile pensare che la concorrenza fiscale si possa compendiare nella mera facoltà di un Paese di determinare autonomamente le proprie aliquote; è evidente e normale l'esistenza della concorrenza fiscale sinché non si preservi per i governi meno esosi la possibilità di attrarre investimenti che, a parità di condizioni, sarebbero destinati altrove, e per le imprese, l'opportunità di esercitare un controllo, anche minimo, sul regime d'imposizione a cui i propri utili sono soggetti. Tale ricostruzione al contrario assume come presupposto che i contribuenti debbano prestare un'acquiescenza totale alle pretese del fisco e ipotizza che possa sussistere una distribuzione – per così dire – naturale degli investimenti, impermeabile alla configurazione dei diversi regimi fiscali. Nella realtà la ricerca *ex se* da parte del contribuente di minimizzare il carico tributario non solo non ha nulla di aggressivo ma si prospetta come un'ovvia declinazione basata sull'economia, apparendo comprensibili le decisioni di stabilimento e allocazione di prodotti, attività o di ricchezza dei soggetti economici influenzate dalle specificità dei sistemi tributari⁴.

Nel quadro delineato l'OCSE ha analizzato nel dettaglio il fenomeno della concorrenza fiscale, proponendo soluzioni ed incoraggiando l'adozione di strumenti efficaci per contrastare l'operato degli Stati che adottano regimi fiscali di favore ed a limitarne la diffusione. In particolare, i parametri per l'individuazione delle giurisdizioni caratterizzate da un livello di tassazione particolarmente basso, così come i profili sanzionatori sono stati elaborati, a partire dal 1998, in una serie di rapporti in materia di concorrenza fiscale dannosa⁵.

Successivamente l'OCSE il 12 febbraio 2013 pubblicava il rapporto "*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*"⁶ e il 19 luglio 2013 un rapporto intitolato "*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*"⁷, dando così avvio al Progetto *BEPS*; successivamente i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20, riuniti a Lima l'8 ottobre 2015, hanno approvato un pacchetto di misure per definire una riforma delle regole fiscali internazionali completa, coerente e coordinata, esprimendo così un sostegno unanime al Progetto congiunto OCSE - G20 su "*Base Erosion and Profit Shifting*" (cd. Progetto *BEPS*)⁸.

Per *Base Erosion and Profit Shifting* si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (*base erosion*) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (*profit shifting*) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile; ciò può avvenire mediante pratiche consentite da strategie fiscali aggressive in contesti ad alto tasso di innovazione, digitalizzazione e globalizzazione, dalla rigidità dei sistemi fiscali a fronte di una estrema "flessibilità dei redditi di impresa", dalla possibilità di scindere l'imposizione delle fonti reddituali dalle attività economiche che le generano, dall'assenza di coordinamento e dalla presenza di asimmetrie tra i diversi regimi fiscali nazionali ad esempio in termini di un difforme trattamento (a fini fiscali) delle componenti

⁴ M. TROVATO, *L'audace colpo dell'Organizzazione mondiale della tassazione e la fine della concorrenza*, 21 ottobre 2015, in <http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/10/21/lorganizzazione-mondiale-della-tassazione-e-la-fine-della-concorrenza-fiscale/>.

⁵ Il primo rapporto OCSE in tema è intitolato "*Harmful tax competition: an emerging global issue*" e venne pubblicato nel 1998. Successivamente, nell'anno 2000, l'OCSE pubblicava un nuovo rapporto, intitolato "*Towards global cooperation. Report on the 2000 ministerial Council meeting and recommendations by the Committee on fiscal affairs. Progress in eliminating harmful tax practices*", che venne aggiornato nel 2001 e nel 2004; l'OCSE ha poi diffuso, il 20 ottobre 2009, un documento di sintesi in cui sono individuati gli Stati che hanno sostanzialmente ottemperato alle richieste di adeguamento della propria legislazione fiscale a quanto raccomandato, quelli che hanno dimostrato disponibilità ed implementato alcune azioni volte all'adeguamento della propria legislazione, nonché le giurisdizioni che non hanno ottemperato alle raccomandazioni espresse dall'OCSE, da considerarsi a tutti gli effetti quali "paradisi fiscali".

⁶ OECD (2013), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>.

⁷ OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>.

⁸ OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project*.

di bilancio di impresa (interessi, dividendi, ecc.) e di una valutazione non uniforme delle voci reddituali associate a transazioni intra-gruppo e non.

Secondo l'analisi dell'OCSE il BEPS sottrae ingenti risorse alle economie nazionali che potrebbero essere impiegate per sostenere la crescita, contribuire ai piani di consolidamento post-crisi, migliorare le politiche di *welfare* delle economie in via di sviluppo e, più in generale, creare sistemi fiscali più equi.

Secondo le stime condotte nell'ambito del progetto BEPS le perdite di gettito sono stimabili in una forchetta compresa tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno (tra 88 e 211 miliardi di euro) ovvero tra il 4 e il 10 % del gettito globale relativo all'imposizione societaria⁹. Nondimeno, le pratiche elusive in esame impattano anche sulla fiducia nei sistemi fiscali, hanno effetti distorsivi sulle scelte di investimento che vengono definite sulla base di strategie fiscali aggressive anziché di ragioni economico produttive. Le pratiche BEPS creano inoltre incentivi distorti nell'allocazione degli investimenti diretti esteri, alterano le dinamiche di mercato creando vantaggi competitivi nei confronti delle imprese multinazionali a danno delle micro e piccole imprese ovvero delle imprese di grandi dimensioni con business essenzialmente domestici¹⁰. I rapporti presentati contengono raccomandazioni volte a introdurre modificazioni nelle legislazioni fiscali nazionali, nel modello OCSE di Convenzione Fiscale (cd. Modello OCSE). Da ultimo, viene raccomandato di accelerare il processo di recepimento delle proposte di adeguamento dei trattati bilaterali attraverso lo strumento della convenzione multilaterale, già impiegato con successo in altri settori.

Nell'ambito dell'Unione Europea, per le medesime finalità, è stato predisposto un "Codice di Condotta". La strategia di politica fiscale dell'UE è illustrata nella comunicazione della Commissione dal titolo "*La politica fiscale dell'Unione europea – Priorità per gli anni a venire*" (COM n. 0260 del 2001), secondo la quale a condizione che gli Stati membri rispettino le norme dell'UE, ciascuno di essi è libero di scegliere il regime fiscale che ritiene più appropriato. In tale quadro le priorità fondamentali della politica fiscale dell'Unione sono: l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'attività economica transfrontaliera; la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa¹¹; la promozione di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali nel garantire i controlli; la lotta alle frodi¹².

⁹ OECD (2015), *Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing*; le stime OECD sono sostanzialmente coerenti con quelle condotte dal FMI e dall'UNCTAD; Nota breve n. 13, *Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, Senato della Repubblica, ottobre 2015, XVII legislatura.

¹⁰ Il pacchetto di azioni BEPS comprende nuovi standard minimi in materia di: scambio di informazioni tra paesi, con l'obiettivo di fornire, per la prima volta, alle amministrazioni finanziarie un quadro globale delle strategie implementate dalle imprese multinazionali; abuso (uso) dei trattati, per porre fine allo sfruttamento delle società-veicolo con finalità evasivo - elusive; limitazione alle pratiche fiscali dannose, in particolare nel settore della proprietà intellettuale; lo scambio automatico di informazioni in sede di accordi fiscali tra multinazionali e paesi (*ruling*); accordi tra amministrazioni fiscali al fine di evitare che le azioni di contrasto alla doppia-non-imposizione si traducano in una doppia tassazione; inoltre il Pacchetto BEPS rivede le linee guida in tema di *transfer pricing* con l'obiettivo di impedire il ricorso alle cd. "cash box" (società, localizzate in paesi a giurisdizione fiscale favorevole, in cui vengono trasferiti i profitti frutto di attività imprenditoriali condotte in paesi ad alta imposizione) per sottrarre base imponibile al fisco e ridefinisce il concetto di stabile organizzazione per porre un freno alle pratiche di erosione della base imponibile rese possibili dalla previgente nozione. Le cash box sono.

¹¹ Cfr. la relazione del Gruppo al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1999 sul "*Codice di condotta (tassazione delle imprese)*" (SN 4901/99), in cui si individuano alcune misure fiscali ritenute inammissibili ed, in particolare: le agevolazioni fiscali riservate esclusivamente a soggetti non residenti ovvero alle operazioni effettuate con soggetti non residenti; le agevolazioni prive di qualunque legame con la realtà economica nazionale, non incidendo pertanto sulla base imponibile nazionale; le agevolazioni che possono trovare applicazione indipendentemente dallo svolgimento di un'attività economica effettiva ovvero da una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato.

¹² Il Codice di Condotta rappresenta un impegno politico assunto dagli Stati membri a non introdurre nuove misure fiscali potenzialmente dannose o, comunque, volte all'attrazione di investimenti ed attività produttive e/o commerciali e ad eliminare ogni misura di tal genere attualmente ed eventualmente in vigore; l'individuazione delle misure pregiudizievoli è stata demandata ad un Gruppo, che ha presentato al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1999 un Rapporto finale contenente una lista di 66 misure fiscali nazionali che presentano i requisiti di potenziale dannosità previsti dal Codice di Condotta; i Consigli ECOFIN successivamente tenuti hanno ribadito che le misure incompatibili con il Codice di Condotta avrebbero dovuto essere eliminate o modificate entro il 31 dicembre 2002; il Consiglio ECOFIN tenutosi in data 23 gennaio 2003 ha, tuttavia, prorogato sino al 31 dicembre 2010 la scadenza entro cui procedere all'eliminazione delle misure ritenute incompatibili dal Rapporto.

Poste le necessarie premesse sul piano metodologico e del diritto sovranazionale in tema di individuazione degli stati caratterizzati da sistemi impositivi considerati dannosi, occorre analizzare i principali strumenti di diritto interno apprestati dal legislatore nazionale al fine di tassare, e comunque scoraggiare, le attività in determinate giurisdizioni.

In via generale si rileva che la normativa riguardante le cosiddette *controlled foreign companies* (c.d. *CFC*) è stata introdotta dall'articolo 1 della l. n. 342/2000, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di individuazione dei regimi di Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'articolo 127 *bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/1986¹³ (c.d. *black list*).

Presupposto per l'applicazione della normativa relativa alle *CFC* è il possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato da imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa in Italia, o dai soggetti di cui agli articoli 5 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e 87, comma 1, lettere a), b) e c) (soggetti passivi IRPEG) del Testo Unico delle imposte sui redditi (c.d. TUIR), residenti nel territorio dello Stato. Rientrano in detta disposizione anche i redditi conseguiti da controllate estere, ancorché non residenti in uno degli Stati o territori individuati dal citato decreto ministeriale che tuttavia provengano da stabili organizzazioni situate in uno di detti Stati o territori¹⁴. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 429/2001 per la verifica della sussistenza del controllo (che è il presupposto per l'imputazione dei redditi al soggetto residente) rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura dell'esercizio fiscale del soggetto residente controllante. Il reddito conseguito dalla controllata estera è imputato al soggetto residente controllante prescindendo dal periodo di possesso della partecipazione e dall'effettiva percezione dei dividendi. Verificandosi il presupposto del controllo alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata estera, il reddito conseguito nell'esercizio dovrà essere imputato al soggetto residente controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e verrà tassato in modo separato in capo allo stesso secondo quanto previsto dall'articolo 167 comma 6 del Testo Unico. Pertanto, poiché il reddito in discorso è imputato al soggetto residente che esercita il controllo come conseguenza del possesso della partecipazione agli utili alla data di chiusura del proprio esercizio, per procedere all'imputazione dei redditi per trasparenza è necessario che oltre al controllo (rilevato alla data di chiusura dell'esercizio della controllata), esista una partecipazione agli utili del soggetto non residente ancora posseduta alla data di chiusura dell'esercizio della controllata.

La normativa in materia di imprese estere partecipate prevede che i soggetti residenti, tramite apposita istanza di interpello, possano ottenere una pronuncia di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 167 qualora dimostrino alternativamente che la *CFC* svolga, in via principale, nello stato o territorio nel quale ha sede, una effettiva attività industriale o commerciale o che dalle partecipazioni possedute non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati¹⁵. E' sufficiente pertanto dimostrare anche una sola delle riferite cause di disapplicazione per ottenere l'accoglimento dell'istanza da parte della Agenzia delle Entrate.

Ulteriormente il legislatore nazionale, con l'articolo 1, commi da 83 a 90, della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha profondamente riformato l'assetto normativo in tema di individuazione degli Stati

¹³ Attualmente la normativa *CFC* è disciplinata dall'articolo 167 (cui è stato trasfuso il dettato normativo di cui al previgente articolo 127 *bis*).

¹⁴ M. MARANI – A. PACIERI, *Niente regole cfc nel Paese in white list*, 25 marzo 2013, in <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-25/niente-regole-paese-white-064313.shtml?uud=AbgqYlhH>

¹⁵ C. VASAPOLLI – A. VASAPOLLI, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, XXII, ed. 2015, p. 942 ss.

considerati a fiscalità privilegiata; in particolare è stata prevista in via generale un'unica "white list" che individua analiticamente gli Stati considerati "virtuosi" ed in grado di assicurare un adeguato livello di cooperazione amministrativa. Tale previsione cristallizzata dall'introduzione del nuovo articolo 168 bis del DPR. 22 n. 917/1986 è in attesa di attuazione, non essendo stato ancora emanato l'apposito decreto ministeriale contenente l'elencazione degli Stati c.d. "virtuosi"¹⁶.

E' necessario da ultimo sottolineare la crescente importanza delle attività di collaborazione tra amministrazioni finanziarie che, superando l'iniziale avversione legata essenzialmente al tentativo di difesa da parte degli Stati sovrani della propria sfera territoriale da ingerenze esterne, tendono ad apprestare efficaci strumenti collaborativi, in particolare di natura pattizia. Ciò spiega perché i più recenti trattati internazionali in materia fiscale prevedano l'assistenza reciproca in materia fiscale che può riguardare il solo settore delle indagini fiscali (mediante scambio di informazioni ed esercizio di poteri istruttori) ovvero anche la collaborazione nelle attività di riscossione dei crediti tributari.

Particolarmente importante ed incisiva è la collaborazione tra le autorità fiscali degli Stati membri della UE, ove l'esercizio della libertà di movimento di persone e capitali non poteva che essere accompagnata dalla collaborazione nelle attività di accertamento e riscossione.

Nonostante gli strumenti elaborati la concorrenza fiscale è un problema diffuso e attuale¹⁷; l'evasione internazionale è realizzata in quei paesi che garantiscono un'elevata segretezza sulle attività finanziarie (nessuno strumento di collaborazione) che unita ad un basso, se non nullo, livello d'imposizione fiscale¹⁸ creano le migliori condizioni per sottrarre capitali ad altre giurisdizioni fiscali. Uno strumento, di per se legale, mediante il quale spesso si realizza l'evasione è la costituzione di una società c.d. "off shore"¹⁹ o l'acquisizione di una società c.d. "off the shelf"²⁰, formalmente collegate mediante un rapporto di intermediazione (ad es. rappresentanza o agenzia) ad una società c.d. "on shore"²¹ operante nel paese d'origine o comunque in altro territorio a fiscalità non privilegiata, figurando quest'ultima come una mera facciata delle prime ma garantendone allo stesso tempo i vantaggi e che sostanzialmente sottendono un

¹⁶ In attesa dell'emanazione di questa *white list*, si continua a far riferimento agli Stati e territori inclusi nelle specifiche *black list*, peraltro recentemente modificate dal DM 27 aprile 2015 (indeducibilità dei costi) e dal DM 30 marzo 2015 (CFC) e a quelli inseriti nella lista degli Stati collaborativi, prevista dal Dm 4 settembre 1996.

¹⁷ Cfr. notizia Ansa, 4 aprile 2016, *Panama Papers: miliardi nei paradisi fiscali*, in http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/04/03/miliardi-nai-paradisi-fiscali-accuse-ai-leader-del-mondo_8b87fef0-c6cb-4bb6-9963-bf81d60c1ae9.html.

¹⁸ Almeno per quanto riguarda le operazioni economico - finanziarie effettuate fuori dalla giurisdizione fiscale dello stato (*off shore*).

¹⁹ E' una società registrata in un paese che offre un sistema fiscale molto vantaggioso, a condizione che le attività non siano esercitate sul territorio della registrazione; nello specifico, le società *offshore* hanno tre caratteristiche: in primo luogo, devono essere registrate come persone giuridiche all'interno delle giurisdizioni in cui sono state costituite, in secondo luogo, i soci devono avere il proprio domicilio al di fuori delle giurisdizioni in cui le società sono state costituite e in terzo luogo, la società deve effettuare l'intero della sua attività fuori della sua giurisdizione di registrazione (ed è per questo motivo che viene etichettata come *off shore*), altrimenti sarebbe considerata come società residente e dunque tassata come tale; Nicholas Saxon, un giornalista del Guardian che si occupa di evasione fiscale internazionale, ha fatto un esempio concreto di come funziona una società *off shore*: "Mettiamo che una società prepari un container pieno di banane in Ecuador, che costa alla società 1.000 dollari. Le vende a un supermercato francese per 3.000 dollari. Quale paese preleva le tasse su quel guadagno di 2.000 dollari: la Francia, l'Ecuador? La risposta è: "dovunque lo decida la società". La multinazionale mette su tre società, tutte di sua proprietà: EcuadorCo, HavenCo (in un paradiso fiscale) e FranceCo. EcuadorCo vende il container a HavenCo per 1.000 dollari, e HavenCo le vende a FranceCo per 3.000 dollari. Praticamente è tutto qui (le banane di per sé non passano neanche vicino al paradiso fiscale: tutto questo è solo una questione burocratica a New York o Londra). Potreste esservi persi cos'è successo: a EcuadorCo è costato 1.000 dollari preparare il container, e l'ha venduto per 1.000 dollari. Quindi EcuadorCo non registra guadagni, e perciò niente tasse. Allo stesso modo, FranceCo lo compra per 3.000 dollari e lo vende al supermercato per 3.000 dollari. Di nuovo, niente guadagni e niente tasse. HavenCo è la chiave del puzzle. Ha comprato il container per 1.000 dollari e lo ha venduto per 3.000, per un guadagno di 2.000 dollari. Ma ha sede in un paradiso fiscale, perciò non paga tasse".

²⁰ E' una società già costituita da un'agente che ne detiene la proprietà fino al momento del rilevamento da parte di un acquirente; dopo il rilevamento, la proprietà della società viene trasferita dall'agente all'acquirente; i vantaggi dell'acquisto rispetto ad una comune società *off shore* sono le tempistiche normalmente più brevi per l'ottenimento e la creazione di un'apparente longevità aziendale.

²¹ Il successo di tale struttura societaria è assicurato dal fatto che il rappresentante (società *on shore*) versa l'imposta sul reddito delle società nel paese in cui è registrata, in base all'importo percepito per le proprie commissioni ed al netto degli oneri deducibili e l'amministrazione finanziaria può tassare soltanto questa, non avendo alcuna autorità sui redditi inviati al rappresentato (società *off shore*); la presente struttura societaria risulta generalmente legale non essendosi rilevato nessun rapporto, nemmeno in seno al G20.

rapporto di proprietà che ovviamente resta segreto. Pertanto difficilmente può trovare applicazione la normativa suindicata, relativa alle CFC²², in quanto gli introiti spesso non sono conseguiti nei territori a fiscalità privilegiata e comunque da società almeno apparentemente non controllate né aventi rapporti di dipendenza da quella operante nel paese d'origine.

D'altra parte la collaborazione tra amministrazioni finanziarie risulta uno strumento insufficiente soprattutto perché non incontra la partecipazione unanime degli altri paesi così come le istituzioni di liste di paesi a fiscalità privilegiata (ed il collegamento alle stesse dell'indeducibilità dei costi e di altri doveri ed obblighi come la comunicazione annuale delle operazioni *black list*), seppur utili strumenti contro l'evasione internazionale non riescono ad essere determinanti.

Uno strumento aggiunto per combattere la concorrenza fiscale dannosa e la connessa evasione è la diminuzione dell'imposizione fiscale. Consapevoli dell'impossibilità di livellare la misura della tassazione, partendo dal presupposto che l'alta onerosità del regime tributario d'origine, rispetto ad altri paesi, determina la "convenienza" di allocare le attività o le ricchezze altrove, è d'evidenza che i tributi distolti dai capitali sfuggiti all'imposizione incidono direttamente sul gettito fiscale. Se per un verso eludere o evadere in regimi esteri implica pratiche onerose tali da essere azionate solo ove il risparmio d'imposta sia veramente rilevante, dall'altro elidere la convenienza fiscale transnazionale mediante la riduzione dell'imposizione tributaria del paese d'origine, anche riconoscendo determinati vantaggi fiscali e collegando ai tributi una trasparente e utile allocazione delle risorse pubbliche in una dialettica concreta tra stato e cittadino significa ridurre il fenomeno della concorrenza fiscale e dell'evasione ad essa strettamente collegata senza dover necessariamente rinunciare al peso del gettito tributario in ragione dei nuovi capitali assoggettati all'amministrazione finanziaria.

Bibliografia

- A. DRAGONETTI - V. PIACENTINI - A. SFONDRINI, *Manuale di fiscalità internazionale*, ed. III, 2008.
- A. KNECHTLE, *Basic problems in international fiscal law*, Kluwer, 1979.
- R. ROHATGI, *Basic international taxation*, Richmond Law & Ted, 2006.
- M. TROVATO, *L'audace colpo dell'Organizzazione mondiale della tassazione e la fine della concorrenza*, 21 ottobre 2015, in <http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/10/21/lorganizzazione-mondiale-della-tassazione-e-la-fine-della-concorrenza-fiscale/>.
- M. MARANI – A. PACIERI, *Niente regole cfc nel Paese in white list*, 25 marzo 2013, in <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-25/niente-regole-paese-white-064313.shtml?uuid=AbgqYlhH>.
- C. VASAPOLLI – A. VASAPOLLI, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, XXII, ed. 2015.
- OECD (2013), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en>.
- OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, Paris. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>.
- OECD/G20, *Base Erosion and Profit Shifting, (BEPS) project*.
- OECD (2015), *Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report*;
- OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project*, OECD Publishing.
- Relazione del Gruppo al Consiglio ECOFIN del 23 novembre 1999 sul "Codice di condotta (tassazione delle imprese)" (SN 4901/99).

²² La normativa sulle CFC ha come presupposto il possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato da imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, nds p. 4.

Nota breve n. 13, *Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, Senato della Repubblica, ottobre 2015, XVII legislatura.

Ansa, 4 aprile 2016, *Panama Papers: miliardi nei paradisi fiscali*, in http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/04/03/miliardi-nei-paradisi-fiscali-accuse-ai-leader-del-mondo_8b87fef0-c6cb-4bb6-9963-bf81d60c1ae9.html.